

Accordo contrattuale tra l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest e la Fondazione Casa Cardinale Maffi O.N. L.U.S. per l'erogazione del servizio in "Unità stati vegetativi (USV)"

Il giorno_ del mese di dell'anno

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest codice fiscale/partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale dott.ssa MARIA LETIZIA CASANI, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta Azienda USLTNO, che interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

E

la Fondazione Casa Cardinale Maffi - di seguito denominata "Fondazione", codice fiscale/partita IVA 00276530490 sede legale in CECINA (LI) - Loc. San PIETRO IN PALAZZI, via DON PIETRO PARDUCCI n. 1, rappresentata da FRANCO LUIGI FALORNI nato a CASCINA (PI) il 28/02/1951 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione

PREMESSO CHE

- in data 8 novembre 2010 la Giunta Regionale ha approvato con la DGR 934 il protocollo d'intesa "Realizzazione di un nuovo presidio sanitario destinato a centro per assistenza e riabilitazione di persone in stato di bassa responsività in Cecina (LI)" sottoscritto da Fondazione Casa Cardinale Maffi ONLUS, Comune di Cecina, USL 6 Livorno e Regione Toscana, indicando in n° 20, estendibili fino a 30, la consistenza dei posti letto;
- con deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2012 n. 464 la Regione Toscana ha approvato il progetto denominato "Aurora" presentato dall'Azienda Usl 6 di Livorno per la realizzazione di un servizio residenziale dedicato all'assistenza sanitaria-riabilitativa per persone in stato vegetativo o in stato di minima coscienza prolungati, da realizzare presso una Struttura della Fondazione;
- la Fondazione Casa Cardinale Maffi ha realizzato una struttura dedicata con 16 posti letto; la sperimentazione è stata effettuata con 10 posti letto, aumentati a 12 a fine percorso sperimentale e destinati a diventare 16 entro il 2020;
- la suddetta struttura, realizzata presso il presidio residenziale con funzione mista assistenziale riabilitativa di Cecina (LI) - Via Montanara, sulla base di specifica convenzione sottoscritta fra l'Azienda USL 6 e la Fondazione, ai sensi della determinazione del Direttore Generale 17 maggio 2013 n. 253 e successiva determinazione del Direttore Generale 16 gennaio 2015 n. 43, è stata destinata a favorire un percorso residenziale per i cittadini in stato vegetativo e di minima coscienza dell'Area Vasta Nord

Ovest, in uscita da reparti di Riabilitazione intensiva cod.75 o, in misura minore, dalle Rianimazioni e altri reparti ospedalieri;

- la deliberazione aziendale 573/2019 proroga al 31/12/2019 il rapporto contrattuale fra l'Azienda USLTNO e la Fondazione per la realizzazione del "progetto Aurora";
 - la deliberazione di Giunta Regionale Toscana 309/2018, come modificata dalla successiva deliberazione GRT 1374/2018, prevede e disciplina l'organizzazione delle unità di accoglienza per persone con grave disabilità conseguente a patologia neurologica acquisita, distinguendo due tipologie di setting sanitari territoriali, secondo il principio dell'intensità di cura: quelle ad "alta intensità assistenziale" e quelle "a bassa intensità assistenziale";
 - la deliberazione suddetta prevede, in particolare, le "Unità per Stati Vegetativi (USV)", quali Unità di degenza extra-ospedaliera attivate in strutture sanitarie dedicate all'accoglienza di persone in stato vegetativo, stato di minima coscienza o con "Locked-in Syndrom", alla dimissione dai reparti di riabilitazione o da altri reparti ospedalieri;
 - in accordo fra le parti, si ritiene utile concludere il suddetto "progetto Aurora" e, contestualmente, dare seguito all'esperienza attraverso un servizio residenziale extra-ospedaliero rivolto ai destinatari sopra descritti, da attuare in collaborazione con la Fondazione, in coerenza con gli obiettivi della citata deliberazione Giunta Regionale Toscana 1374/2018;
 - la Fondazione durante la sperimentazione ha operato in regime di convenzione sulla base delle indicazioni regionali - **comunicazione Dott. Menchini del 10/07/2012 Prot. N. AOO-GR 196271/Q.80.30** - che hanno consentito un accreditamento in deroga in attesa della fine della sperimentazione;
 - la Fondazione Casa Cardinale Maffi attualmente è in possesso dei requisiti previsti dalla sezione D.6 dell'allegato A del Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n.79/E successivamente modificato dal Decreto 90/R del 16 settembre 2020.
- Il Comune di Cecina con atto n. 431 del 12/05/2022 ha emesso autorizzazione per l'incremento a 16 posti della struttura stessa
- La struttura risulta accreditata con decreto dirigenziale R.T. n. 14644 del 16 settembre 2020 e in data 29 marzo 2022 ha presentato alla Regione Toscana per PEC come da normativa vigente rinnovo accreditamento sanitario con i relativi allegati, successivamente in data 25 maggio 2022 a seguito del suddetto decreto n. 431 del 12/05/2022 rilasciato da Comune di Cecina che autorizza l'ampliamento dell'USV Aurora a 16 pl. è stata inviata per PEC alla Regione Toscana dichiarazione del mantenimento requisiti (mod. 6);
 - la deliberazione aziendale _____ n. _____ ha approvato lo schema della presente convenzione, della quale costituiscono parti integranti e sostanziali gli allegati A-B-C;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La presente convenzione regola il rapporto fra l'Azienda USLTNO e la Fondazione per quanto riguarda l'Unità per Stati Vegetativi - di seguito definita USV - realizzata presso la sede della Fondazione stessa a Cecina (LI), in via Montanara.

A seguito di acquisizione del parere di compatibilità e funzionalità rilasciato con decreto dirigenziale n. 23266 in data 30/12/2021 la Fondazione riserva per il servizio in oggetto n.16 posti letto, garantendone la piena disponibilità a favore dell'Azienda USL TNO.

Art.3 - Destinatari delle prestazioni

Destinatari delle prestazioni sono persone con età > di 18 anni, residenti nel territorio dell'Azienda USL TNO, che si trovano in una condizione clinica di sostanziale stabilità ma elevata complessità, che versano in stato vegetativo o in uno stato di minima coscienza e possono necessitare di ventilazione meccanica invasiva, per le quali al momento può dirsi conclusa la fase di permanenza nei reparti di alta specialità riabilitativa (Cod. 75), ma risulta prematura l'attivazione di un percorso di reinserimento nel proprio "contesto di vita".

Il bisogno espresso dai destinatari di riferimento è di tipo sanitario e l'intensità assistenziale appropriata è la alta intensità.

Le prestazioni possono essere destinate anche a persone affette da patologie neurodegenerative, quali SLA e SM, con livello di gravità elevata e compatibile con le caratteristiche assistenziali in USV, che necessitano anche di ventilazione meccanica invasiva.

Possono essere accolti anche pazienti provenienti da territori esterni all'Azienda USL TNO previo parere positivo da parte dei competenti servizi della predetta Azienda USL TNO e con oneri direttamente ed esclusivamente a carico della Azienda inviante.

L'accesso alla USV di Cecina avviene quando, in assenza di obiettivi riabilitativi evidenti, può essere utile un periodo di osservazione/stimolazione orientata ad attenzionare eventuali cambiamenti funzionali, quando la condizione di disabilità misurata secondo l'Indice di Barthel è inferiore a 24, il bisogno assistenziale è alto e continuativo e la complessità clinica è elevata o aggravata dalla necessità di ventilazione meccanica invasiva.

Art. 4 - Modalità di accesso

L'accesso alla USV può venire:

- dai reparti per acuti (quando non ci sono le condizioni di appropriatezza per un ricovero in Alta Specialità Riabilitativa)
- dai reparti di riabilitazione (quando, ultimato il percorso riabilitativo in cod. 75, il pz si trova in uno stato di minima responsività e non è possibile il rientro a domicilio)

In coerenza con la normativa di riferimento e con le procedure in uso nell'Azienda USL TNO, l'accesso alla struttura in oggetto - che avviene sempre in continuità con il ricovero ospedaliero - è subordinato alla specifica attività di valutazione del bisogno dell'assistito e successiva segnalazione da parte del Responsabile dell'UOC RRF dell'Azienda USL TNO, competente per territorio di residenza del paziente. Detta segnalazione deve essere condivisa anche con l'UVM/UVMD di competenza.

La richiesta deve essere comunicata attraverso specifica relazione clinica al medico referente della USV, di cui al successivo art. 6, e al Responsabile dell'Area Sud del Dipartimento di Riabilitazione.

All'accettazione del paziente, la USV definirà un Piano di Inserimento in cui saranno declinate:

- azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate;
- quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione;
- strumenti, scadenze e metodi della verifica del piano in itinere ed ex post.

In caso di mancanza di disponibilità di posti, la Fondazione provvederà ad inserire il paziente in una lista d'attesa. L'eventuale non rispetto del criterio temporale di scorrimento della lista dovrà essere stabilito in accordo con il Responsabile dell'Area Sud del Dipartimento di Riabilitazione, previa valutazione delle eventuali motivazioni oggettive che ne giustificano l'anticipazione.

Art.5 - Durata inserimento, variazioni, proroghe, dimissioni e monitoraggio dell'attività

Secondo le modalità operative concordate, la Fondazione si impegna a comunicare all'Azienda USL TNO la data di ammissione del paziente nella USV, la data di dimissione e qualsiasi variazione relativa alla permanenza degli ospiti nella struttura, ad esempio per un ricovero ospedaliero.

Trattandosi di una struttura sanitaria territoriale, la "Unità Stati Vegetativi" di Cecina farà riferimento al P.O. di Cecina dell'ASL TNO in tutte le situazioni di instabilità clinica degli utenti; per quanto riguarda le visite specialistiche non attuabili da parte dei medici di struttura e le prestazioni radiologiche, si fa riferimento agli accordi in essere stipulati con i referenti aziendali, tra cui il documento "Prestazioni di radiologia per pz della UVS - Progetto Aurora" del 26/09/2018.

Per situazioni non gestibili in loco e previa condivisione con l'equipe del Servizio pubblico che collabora con l'equipe di struttura, si potrà fare riferimento anche agli Ospedali di Livorno e di Pisa.

Qualora il periodo di permanenza dell'utente nella USV venga interrotto per un periodo superiore ai 7 gg, la Fondazione è tenuta a concordare con il Responsabile dell'Area Sud del Dipartimento di Riabilitazione l'eventuale proroga di ulteriori 7 giorni, in modo da consentire il mantenimento del posto letto, oppure la dimissione dell'utente e il percorso successivo.

La durata dell'inserimento in USV non deve superare i 6 mesi. Eventuali proroghe devono essere motivate in modo circostanziato e autorizzate con la definizione di un nuovo "Piano di Inserimento" dal Responsabile dell'Area Sud del Dipartimento di Riabilitazione.

Il Dipartimento di Riabilitazione si riserva di individuare un proprio medico fisiatra che possa accedere periodicamente alla USV per condividere con l'equipe di struttura della USV gli obiettivi, la permanenza

e l'eventuale tempistica di dimissione dell'utente, supportando l'USV nella definizione del percorso successivo dell'utente e, se necessario, coinvolgendo i Servizi Sociali competenti per territorio.

Se l'Utente verrà dimesso a domicilio, i Medici della Fondazione potranno prescrivergli sia gli ausili assistenziali che la nutrizione domiciliare, utilizzando le indicazioni e la modulistica dell'ASL TNO. Al momento delle dimissioni, la Fondazione archiverà correttamente la documentazione relativa all'assistito.

Con cadenza mensile, la Fondazione si impegna ad inviare via mail all'ufficio amministrativo dell'Azienda USL TNO competente e al Dipartimento di Riabilitazione un report relativo all'occupazione dei 16 posti oggetto della presente convenzione, con indicazione di:

- cognome, nome, data di nascita e comune di residenza anagrafica dell'assistito;
- data di ingresso
- numero di giornate previste dal Piano di inserimento
- numero complessivo di giornate di inserimento (dalla data di ingresso alla data di riferimento del report)
- eventuale data/durata di sospensione temporanea del servizio (con motivazione)
- eventuali proroghe autorizzate
- eventuale data di cessazione del servizio.

Art.6 - Modalità di erogazione delle prestazioni

La Fondazione si impegna ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa (Cecina - Via Montanara snc), impiegando personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

La Fondazione si impegna altresì a nominare un referente medico ed un coordinatore infermieristico dedicati alla USV in oggetto.

La Fondazione garantisce agli assistiti le prestazioni secondo gli standard previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 7 - Farmaci e dispositivi medici monouso

Per quanto attiene la fornitura dei farmaci, sarà limitata ai *farmaci di fascia "A"*, mentre saranno forniti i dispositivi per l'assistenza integrativa di cui al vigente nomenclatore tariffario o quelli dispensabili in base ai *service* territoriali.

I farmaci erogati alla struttura dovranno essere scaricati nominalmente al paziente perché oggetto di rilevazione del flusso informativo FED.

I dispositivi medici, compresi i prodotti per nutrizione enterale, per l'assistenza personalizzata individuale ai pazienti inseriti nella USV di Cecina sono forniti direttamente dall' Azienda USL TNO, tramite ESTAR, sulla base dell'elenco allegato alla presente come parte integrante e sostanziale dell'allegato A contenente un listino dei prodotti per l'assistenza integrativa erogabili nel rispetto dei quantitativi indicati, riferiti ai livelli di assistenza calcolati mensilmente per singolo paziente.

Trascorsi sei mesi dall'inizio della presente convenzione, le parti effettueranno una verifica congiunta per monitorare l'effettiva adeguatezza della quantità dei prodotti riportati nel citato ALLEGATO A in modo da adeguarne lo stesso se necessario.

In riferimento alle forniture suddette, la Fondazione si impegna al rispetto di eventuali indicazioni operative che l'Azienda USLTNO potrà fornire alla USV.

I beni consegnati alla USV resteranno di proprietà dell'Azienda USLTNO sino a quando non saranno effettivamente utilizzati dal paziente.

La USV sarà identificata da un Centro di Costo (CdC) dell'Azienda USL, con apposita codifica di Unità di Prelievo (UdP) nel sistema gestionale amministrativo contabile, con il conseguente specifico debito di vigilanza ed obblighi correlati a carico della struttura relativamente ai medesimi beni erogabili ai pazienti nominativamente individuati.

La USV invierà periodicamente le richieste di approvvigionamento dei dispositivi e del materiale di cui all'Allegato A, compresi i prodotti per nutrizione enterale, alla Farmacia Ospedaliera dell'Azienda USL TNO/Zona Cecina attraverso l'apposito gestionale.

Per le richieste di cui sopra la USV utilizzerà la modalità web della procedura DP, alla quale accederà mediante le credenziali che saranno fornite ad operatori individuati per il caricamento sulla specifica UdP.

Il farmacista dopo il controllo di congruità invierà la richiesta al magazzino ESTAR.

ESTAR destinerà i beni consegnandoli direttamente all'UdP della USV di Cecina che, dopo i controlli di rito, farà avere il documento di trasporto alla struttura di competenza; automaticamente i consumi verranno attribuiti alla UdP richiedente.

L'USV si impegna a produrre un rendiconto a fine esercizio contenente la ricognizione delle scorte, o rimanenze finali, per i beni presi in carico ma non ancora utilizzati dai pazienti. In ogni caso, la Farmacia Ospedaliera potrà sempre effettuare dei controlli circa l'impiego dei dispositivi in relazione ai livelli di assistenza per i posti letto occupati.

I farmaci di Fascia A destinati ai singoli pazienti saranno assicurati attraverso l'erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale sulla base di un piano terapeutico, o in caso di singolo farmaco urgente, attraverso modello template appositamente fornito dal Dipartimento del Farmaco.

Il servizio farmaceutico assicura l'approvvigionamento di detti farmaci senza oneri a carico della usv.

Sia il piano terapeutico che il template dovranno riportare in maniera chiara il codice fiscale del paziente destinatario del farmaco oggetto di prescrizione ai fini della rilevazione corretta del flusso FED.

Qualora, alla fine dell'anno, i quantitativi forniti dall' Azienda USL TNO alla USV di Cecina risultino superiori a quelli previsti, l'Azienda rimetterà fatturazione alla Fondazione per il riconoscimento economico per la differenza.

Art. 8 - Prestazioni di laboratorio

L'Azienda USL TNO provvederà a fornire alla USV un accesso specifico e differenziato rispetto a quello per i reparti di riabilitazione ospedaliera, all'applicativo di laboratorio DNWEB territorio, caricandoli sul CdC specifico della USV stessa.

Attraverso tale procedura la Fondazione potrà richiedere le prestazioni riportate nell'Allegato B alla presente convenzione e di esse riceverà riscontro dal Laboratorio Analisi competente per ambito.

Art. 9 – Retta e budget di spesa

L'ASL TNO e la Fondazione concordano che nel rispetto di quanto previsto dalla DGRT n.1374/2018 che fissa in € 255,00 la remunerazione a giornata omnicomprensiva per questa tipologia di Struttura, la ASL TNO riconoscerà alla USV - Aurora una remunerazione di € 249,00/die cui saranno aggiunti i costi dei presidi compresi nell' ALLEGATO A per un valore massimo di 6 €/die sulla base del costo di acquisto di ESTAR per ogni tipologia i presidi o indicato all'allegato A, esclusi i costi per l'alimentazione enterale. Qualora a consuntivo il valore dei presidi forniti superasse complessivamente la quota massima di 6 €/die, la Fondazione Cardinale Maffi provvederà al rimborso dei consumi in eccesso dietro corrispondente fatturazione da parte dell'Azienda USL TNO. Per eventuali pazienti residenti fuori dall'ambito territoriale della USL Toscana nordovest l'Azienda non erogherà i presidi e non computerà le giornate di occupazione al fine del valore massimo del materiale erogabile (€ 6) che pertanto verrà corrispondentemente ridotto e pertanto la Struttura applicherà all'azienda di provenienza del paziente la tariffa di € 255.

Il Budget annuo è definito in max € 1.454.160 a cui deve aggiungersi il costo dei presidi per una spesa max di € 35.040. La remunerazione giornaliera subirà le eventuali variazioni che potranno essere formalmente definite dal competente Assessorato regionale o dalla Giunta regionale Toscana durante il periodo di vigenza del presente contratto, con conseguente adeguamento del budget annuo .

La retta sarà erogata a effettiva presenza, ad eccezione di assenza per ricovero ospedaliero: in questo caso l'Azienda USL TNO riconoscerà alla Fondazione la quota giornaliera per le prime 7 giornate di assenza oppure per tutto il periodo di ricovero ospedaliero, purché non superiore ad ulteriori 7 giorni (totale 14 giorni), previo accordo come definito all'art. 5. Durante tale periodo di ricovero ospedaliero la Fondazione si impegna a garantire la continuità assistenziale. Tali giornate non saranno computate ai fini del valore massimo dei presidi erogati .

La Fondazione si impegna a non richiedere ad alcun titolo ai pazienti integrazioni alla retta stabilita con il presente atto.

Art. 10 - Rendicontazione attività e obblighi informativi

Entro il decimo giorno del mese successivo, la Fondazione si impegna ad inviare via mail all'ufficio amministrativo dell'Azienda USL TNO competente e al Dipartimento di Riabilitazione il rendiconto dell'attività erogata nel mese precedente. Tale rendiconto rispecchia l'attività oggetto della fattura mensile di cui all'articolo seguente.

La Fondazione si impegna anche ad individuare un proprio operatore amministrativo che, previa debita formazione effettuata con le modalità previste da ESTAR, abbia il compito di alimentare il flusso dedicato alla USV in SINSS (aster), garantendone il costante aggiornamento.

Il rendiconto, debitamente firmato dal Direttore Amministrativo e/o Sanitario della Fondazione o delegati, contiene l'elenco delle prestazioni effettuate nel mese di competenza, con l'indicazione per ciascun assistito dei seguenti elementi:

- cognome, nome, data di nascita e comune di residenza anagrafica dell'assistito;
- data e orario di ingresso
- numero di giornate di inserimento (potrà essere conteggiato alternativamente il giorno di ingresso o il giorno di uscita)
- numero eventuale di giornate di sospensione temporanea del servizio
- eventuale data e orario di cessazione del servizio

La Fondazione si impegna a utilizzare ai fini della rendicontazione apposito modulo fornito dall'Azienda USL TNO.

La corretta rendicontazione costituisce documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle fatture.

In attuazione della DGRT 309/2018 e successiva DGRT 1374/2018, la Fondazione si impegna all'espletamento degli obblighi informativi di cui al D.M. 5 dicembre 2006 "Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie" per la rilevazione delle strutture e dell'attività di cui al D.M. del 17 Dicembre 2008 di "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali" e di cui alla DGRT n.773/2009 di "Istituzione del Sistema informativo regionale dell'assistenza domiciliare e residenziale" per la rilevazione dell'attività analitica.

Art. 11 - Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI), previa acquisizione dell'ordine elettronico su piattaforma NSO

La Struttura emette fatture fino a concorrenza dei tetti di spesa programmati. L'Azienda è autorizzata a respingere tramite la propria piattaforma le fatture elettroniche emesse oltre il tetto di spesa, e comunque non darà luogo al pagamento oltre il budget.

2. Le fatture, emesse in coerenza con i tetti di spesa programmati, dovranno essere inviate dalla Struttura all'Azienda entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

La fattura deve descrivere con chiarezza le prestazioni cui gli importi si riferiscono, utilizzando la descrizione "servizio USV CECINA P01A3" nell'apposita linea "descrizione bene/servizio".

3. Il pagamento delle prestazioni erogate avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Struttura, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, la documentazione di cui all'art. 10 richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi. In caso contrario l'Azienda sospenderà il termine di pagamento fino al ricevimento della documentazione richiesta. Da tale data ricominceranno a decorrere i termini per il pagamento.

4. L'Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. La Struttura è tenuta, pertanto, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora la Casa di Cura risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 12 – Controlli

La Fondazione riconosce all'Azienda USLTNO il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità e appropriatezza delle prestazioni erogate agli assistiti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il proprio presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL in materia di igiene delle strutture sanitarie e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I controlli sanitari sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

Art. 13 – incompatibilità del personale

La Struttura comunicherà via mail alla S.C Gestione del Privato Accreditato, trasporti sanitari e riabilitazione, una volta l'anno, l'elenco del personale che opera a qualsiasi titolo all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

La struttura si impegna altresì al rispetto della normativa relativa al "pantouflage" dichiarandosi consapevole delle conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di violazione.

Art. 14 – Carta dei servizi

La struttura è dotata di una carta dei servizi costantemente aggiornata. La carta deve essere esposta nei locali della struttura in luogo accessibile e liberamente consultabile.

Art. 15 – Informativa agli utenti

La Fondazione si impegna a informare l'utente sulle prestazioni fruibili presso la struttura mediante l'istituzione di apposito punto di informazione e a fornire le idonee indicazioni agli interessati relativamente alle modalità di accesso.

La Struttura si impegna altresì a dare congruo avviso all'utenza e al Dipartimento di Riabilitazione dell'ASL TNO di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni oggetto della presente contratto.

-I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e della legge sulla protezione dei dati personali (del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D. lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La struttura sottoscrive specifico atto giuridico relativo al trattamento dei dati .

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1 Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679....." al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla ditta/fornitore/associazione ect.. la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico di cui all'allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

E' fatta esplicita richiesta all'accreditato di conservare i dati presso locali di sua proprietà, o in locazione a lui intestata, e, nell'ambito del servizio offerto, di prendere in carico la CUSTODIA DEL DATO a termini di legge.

L'accreditato dovrà SPECIFICARE la modalità di trattamento dei dati e indicare la figura del "Responsabile del procedimento" interno all'outsourcer

Art. 17 – Copertura assicurativa e responsabilità

1. Nell'effettuazione del servizio, la Struttura è tenuta a tenere sollevata l'Azienda da eventuali responsabilità presenti e future che alla stessa facciano capo in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto. A tal fine la struttura stipula, e mantiene per tutta la durata del presente Accordo contrattuale, apposita polizza RCT con primaria assicurazione che preveda massimali adeguati per tali sinistri

2. La Struttura è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.
3. La Struttura assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.
4. La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 18 – RECESSO

1. Allo scadere del primo anno di vigenza della convenzione, le Parti hanno facoltà di recedere dalla stessa ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo posta elettronica certificata.
2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso,

Art. 19 - Arbitrato

Le Parti convengono di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'Interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in questo modo, qualsiasi controversia ed esecuzione sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e succ. del Codice Civile.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da presidente, dai primi due, oppure in caso di disaccordo fra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal presidente del Tribunale di Pisa. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti e inappellabili. 1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

Art. 20 – Risoluzione per inadempimento

1. Eventuali inadempienze al presente Accordo contrattuale devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto a mezzo PEC e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, l'altra Parte ha facoltà di risolvere il rapporto.

Art. 21 – Controversie e foro competente

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.
2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 22 – Decorrenza e validità

1. La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed ha validità di tra anni da tale data e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC), per un ulteriore anno.

Le Parti si riservano la facoltà di rivedere in qualsiasi momento gli accordi contenuti nella presente convenzione ove sopraggiungano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che possano incidere sull'assetto degli accordi sottoscritti.

Le parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente contratto sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto

2. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

3.. Le eventuali modifiche al contratto possono essere disposte dalle parti mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 23 – Bollo e registrazione

1. Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto, redatto in doppia copia, è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 d.lg. 117/2017.

2. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica

Art. 24 – TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

1. La struttura dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda approvato con determinazione n..... del e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

2. La struttura è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Art. 25 TRATTAMENTO DATI

Le Parti si impegnano ad osservare le norme sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs 10 agosto 2018, n.101.

LA Fondazione autorizza la USL Toscana nord oVest al trattamento dei dati forniti e alla trasmissione dei medesimi a Regione Toscana ed ad eventuali terzi e comunque per ogni finalità connessa e/o relativa al presente contratto e alla gestione del medesimo nonché dei relativi pagamenti

Letto, approvato e sottoscritto

PER L' Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Letizia Casani

PER la Fondazione Casa Cardinale Maffi

Il legale rappresentante

Dott. Franco Luigi Falorni

Pisa , li _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 30/06/2022 08:29:08

IMPRONTA: 37666431376634646366373264623133643838656662356661366231623262383133613630326265